

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio - Presidente -

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera - Consigliere -

Dott. FRACANZANI Marcello Maria - Consigliere -

Dott. FRAULINI Paolo - rel. Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2[REDACTED]/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

Sar Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Taranto, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. [REDACTED]/2011 della Commissione tributaria regionale di Palermo - Sezione staccata di Catania - depositata il 19 settembre 2011;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Sicilia in Catania, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione con cui era stato annullato l'avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a IRPEG e IRAP per l'anno 2004 emesso nei confronti della società Sar Costruzioni a r.l. per presunto maggior reddito di impresa.

2. Ha rilevato il giudice di appello che le somme riprese a tassazione non potevano ritenersi contributi dei soci, ma dalle risultanze del bilancio e della nota integrativa erano qualificabili come finanziamento soci, come tale esonerato dall'imposizione ai sensi del D.P.R. n. 918 del 1986, art. 88.

3. Per la cassazione della citata sentenza ricorre l'Agenzia delle Entrate con due motivi, resistiti con controricorso dalla società Sar Costruzioni a r.l..

4. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso lamenta:

1. Primo motivo: "Contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" deducendo l'erroneità della pronuncia laddove essa, pur avendo dato atto della mancanza dei verbali assembleari aventi a oggetto i pretesi finanziamenti dei soci, avrebbe poi ommesso di trarne le dovute conseguenze in tema di tassabilità dei relativi importi, ritenendo ad essi equipollenti il

bilancio e la nota integrativa che invece costituirebbero mere dichiarazioni di scienza cui non sarebbe possibile attribuire alcun valore probatorio.

2. Secondo motivo: "Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 2423, 2427 e 2467 c.c. con riguardo al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 2, lett. b) (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" deducendo che l'interpretazione fatta propria dalla sentenza impugnata non solo lederebbe il tenore della legge, ma avallerebbe anche pratiche elusive.

3. Sar Costruzioni a r.l. eccepisce l'inammissibilita' del ricorso, di cui chiede comunque il rigetto.

4. Il ricorso non e' fondato.

5. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, lamentano in sostanza che la sentenza avrebbe ritenuto le risultanze di bilancio equipollenti ai mancanti verbali assembleari al fine di attribuire alle somme erogate dai soci alla societa' natura di finanziamento (esonerato dalla tassazione come sopravvenienza) e non di contributi (invece tassabili).

6. In tema di finanziamento soci in s.r.l., l'art. 2467 c.c., detta una regola di interpretazione (quella per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della societa') e una regola di giudizio (quella per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla societa' nella restituzione di quanto erogato). Non vi e' nella norma alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti. Ne consegue che, in tema di valutazione della qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla societa', occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. E quindi e' necessario considerare che il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della societa' di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell'esercizio, e' data dall'esame delle risultanze del relativo bilancio. Invero il bilancio di esercizio e' proprio il documento contabile fondamentale che la societa' e' obbligata a redigere per dar conto dell'attivita' svolta nel relativo esercizio sociale; e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilita' della qualificazione che attribuiscono alle relative poste. Dunque, puo' affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, e' il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la societa'. Invero la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non puo' essere considerata dirimente, posto che la rilevanza del relativo vizio e' prevalentemente endosocietaria, ovvero riguarda in prima battuta i rapporti tra soci e societa'. La circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata in bilancio la rende opponibile ai terzi, ivi compreso l'Erario, mentre del tutto irrilevante per i suddetti terzi e' la modalita' di conferimento prescelta all'interno della societa'. Cio' e' tanto vero che l'eventuale vizio genetico dell'operazione endosocietaria, ivi compresa l'inesistenza del verbale assembleare, puo' essere sanata dai soci ex post attraverso la redazione di un verbale assembleare che tenga luogo di quello omesso entro l'esercizio successivo (art. 2379-bis c.c. applicabile giusta il rinvio dell'art. 2479-ter c.c.), e che in ogni caso l'invalidita', comunque declinata della deliberazione assembleare autorizzativa del finanziamento, e' sanata dall'avvenuta approvazione - da parte dei medesimi soci - del bilancio che di tale finanziamento tenga conto.

7. Di talche' la sentenza impugnata, nel dare atto che le risultanze del bilancio tenevano conto delle somme erogate dai soci e facevano scaturire un obbligo sociale di restituzione che qualificava la natura di finanziamento all'operazione (e non di sopravvenienza attiva tassabile D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 88) ha correttamente interpretato la normativa

applicabile della fattispecie, nell'esercizio del potere di valutazione delle prove riservato al giudice del merito e insindacabile nella presente fase ove, come nella specie, congruamente motivato.

8. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate, al pagamento, in favore della controricorrente Sar Costruzioni s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2019